



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 febbraio 2011 con 36 voti favorevoli, 6 voti contrari, 15 astenuti e 1 non votante:

LEGGE QUALIFICATA 24 FEBBRAIO 2011 N.1

MODIFICA DEL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2005 N.184 (LEGGE QUALIFICATA SUL CONGRESSO DI STATO)

Art. 1

Il comma sesto dell'articolo 1 della Legge 15 Dicembre 2005 n. 184 (Legge Qualificata sul Congresso di Stato) è così modificato:

“Non possono essere nominati membri del Congresso di Stato coloro che abbiano ricoperto tale incarico, dalla loro prima nomina, per un periodo complessivamente pari o superiore a dieci anni. I Segretari di Stato che maturano tale termine durante l'esercizio del proprio mandato hanno facoltà di concludere il mandato in corso.

Coloro i quali abbiano raggiunto il termine di cui al comma precedente potranno nuovamente ricoprire il ruolo di membro del Congresso di Stato trascorso un periodo di tempo pari almeno a dieci anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.”

Art. 2

I Segretari di Stato che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato il termine di cui all'articolo 1, comma 1, possono concludere il mandato in corso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini - Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta